



Bruxelles, 28 novembre 2019
(OR. en)

14599/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0204(COD)**

**JUSTCIV 228
EJUSTICE 154
COMER 151
CODEC 1694**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	13834/1/19
n. doc. Comm.:	9622/18
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 31 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta di revisione in oggetto¹ e l'ha trasmessa al Consiglio e al Parlamento. La proposta è fondata sull'articolo 81 ("Cooperazione giudiziaria in materia civile") del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è soggetta alla procedura legislativa ordinaria.

¹ Doc. 9622/18.

2. Il regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione o comunicazione degli atti ha istituito una procedura di trasmissione rapida, sicura e standardizzata per gli atti in materia civile o commerciale tra le autorità giudiziarie e altre parti che si trovano in Stati membri diversi. Uno dei principali obiettivi della proposta di revisione è adattare i meccanismi di cooperazione e gli iter di trasmissione previsti dal regolamento vigente ai progressi tecnici offerti dalla digitalizzazione e dall'uso delle tecnologie informatiche. In tal modo si dovrebbe migliorare l'efficienza della notificazione o comunicazione degli atti promuovendo un sistema sicuro e più rapido di trasmissione elettronica e di notificazione o comunicazione degli atti e rafforzando nel contempo le garanzie procedurali. A tal fine, la proposta della Commissione prevede la creazione di un sistema informatico decentrato obbligatorio.
3. Il 17 ottobre 2018 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere² sulla proposta in oggetto e sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (proposta sull'assunzione delle prove). Il CESE ritiene che entrambe le proposte siano in linea con la strategia per il mercato unico digitale in relazione alla pubblica amministrazione in rete (*e-government*), soprattutto per quanto riguarda la necessità di prendere misure per ammodernare la pubblica amministrazione e realizzare l'interoperabilità attraverso le frontiere.
4. Il 13 febbraio 2019, con 563 voti favorevoli, 27 contrari e 9 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta relativa alla notificazione o comunicazione degli atti, con 64 emendamenti alla proposta della Commissione.
5. Il 13 settembre 2019 il Garante europeo della protezione dei dati ha presentato il parere 5/2019 su tale proposta e sulla proposta sull'assunzione delle prove³.

² Doc. 14013/18.

³ Doc. 12245/19.

6. Al Consiglio GAI del giugno 2019 i ministri hanno convenuto che la cooperazione giudiziaria nel contesto del regolamento in oggetto e del regolamento sull'assunzione delle prove dovrebbe basarsi su un sistema informatico decentrato sicuro che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi. I ministri potrebbero inoltre, in linea di principio, accettare un sistema informatico obbligatorio ma a determinate condizioni, quali un periodo di transizione più lungo, deroghe all'uso obbligatorio e il software di implementazione di riferimento fornito dalla Commissione.
7. La proposta iniziale della Commissione non conteneva una scheda finanziaria relativa all'incidenza sul bilancio dell'UE. Nel corso dell'esame della proposta, le delegazioni hanno chiesto assistenza per l'introduzione del sistema informatico, ad esempio un software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono utilizzare come sistema *back-end* in luogo di un sistema informatico nazionale. Il testo della presidenza prevede che la Commissione sia responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento. Tale obbligo avrà un'incidenza rilevante sul bilancio dell'UE, compresa un'incidenza sul numero dei posti. In conformità dell'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario dell'UE⁴, la presidenza ha preparato, in cooperazione con la Commissione, una scheda finanziaria indicativa⁵ che illustra l'incidenza finanziaria stimata delle modifiche al bilancio, compresa l'incidenza sul numero di posti.
8. A norma dell'articolo 3 del protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Irlanda e il Regno Unito hanno deciso di partecipare alla proposta in oggetto. In applicazione del protocollo (n. 22) dei trattati sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione delle misure proposte.

⁴ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁵ Doc. 14427/19.

II. TESTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

9. Nel corso delle presidenze austriaca, rumena e finlandese, il Gruppo per le questioni di diritto civile (Notificazione o comunicazione degli atti/Assunzione di prove) e i consiglieri GAI sono riusciti a convergere su parti sostanziali della proposta. La presidenza ritiene pertanto che sia giunto il momento che il Consiglio adotti un orientamento generale sul testo degli articoli e dei considerando della proposta di regolamento, fatta salva la conclusione di talune questioni di carattere tecnico o editoriale in connessione con la messa a punto degli allegati.
10. Gli elementi del testo di compromesso sono da considerarsi un pacchetto complessivo che punta a creare un quadro giuridico che assicuri una rapida ed efficiente trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Il compromesso trova altresì un delicato equilibrio tra le differenti posizioni degli Stati membri, promuovendo nel contempo la fiducia reciproca tra essi.

III. STATO DEI LAVORI

11. Nella riunione del 27 novembre 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il testo del progetto di regolamento trasmesso dalla presidenza nell'allegato del documento 13834/1/19 REV 1. Pertanto, la presidenza trasmette al Consiglio lo stesso testo, figurante in allegato, in cui le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con [...].

IV. CONCLUSIONI

12. La Presidenza invita il Consiglio:

- ad approvare, come orientamento generale e quale pacchetto di compromesso, il testo del regolamento relativo alla notificazione o comunicazione degli atti che figura nell'allegato, tenendo presente che gli allegati del regolamento saranno messi a punto a livello tecnico quanto prima dopo la sessione del Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

⁶ GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- 1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la trasmissione e la notificazione o comunicazione, fra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
- 2) Le norme relative alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale sono stabilite nel regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento e del Consiglio⁷. **Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in altre materie come quella fiscale, doganale o amministrativa.**

(2 bis) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro del foro, ma dovrebbe applicarsi alla notificazione o comunicazione di qualsiasi atto alla parte residente all'estero se tale notificazione o comunicazione è richiesta a norma del diritto dello Stato membro del foro, indipendentemente dalla notificazione o comunicazione al rappresentante della parte.

⁷ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

- (2 bis bis) Se il destinatario dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione solo in un altro Stato membro, l'atto dovrebbe essere trasmesso a tale Stato membro ai fini della notificazione o comunicazione a norma del presente regolamento e la situazione non dovrebbe essere qualificata come notificazione o comunicazione nazionale interna allo Stato membro del foro. In particolare, l'atto non dovrebbe essere notificato o comunicato al destinatario attraverso metodi fittizi, quale la notificazione o comunicazione mediante affissione all'albo pretorio o deposito dell'atto nel fascicolo del tribunale.**
- (2 ter) Ai fini del presente regolamento, gli atti extragiudiziali dovrebbero includere sia i documenti redatti o certificati da un'autorità pubblica o da un pubblico ufficiale sia gli atti privati la cui formale trasmissione a un destinatario residente all'estero è necessaria per l'esercizio, la prova o la tutela di un diritto o di una pretesa giuridica in materia civile o commerciale. Non dovrebbero includere gli atti rilasciati dalle autorità amministrative ai fini dei procedimenti amministrativi.**
- 3) La crescente integrazione giudiziaria degli Stati membri [...] ha fatto emergere i limiti del regolamento (CE) n. 1393/2007.

4) Per garantire una rapida trasmissione degli atti ad altri Stati membri ai fini di notificazione o comunicazione in tali Stati, dovrebbero essere utilizzati tutti gli strumenti appropriati delle moderne tecnologie di comunicazione, a condizione che siano osservate determinate condizioni quanto all'integrità e all'affidabilità dell'atto ricevuto. **Pertanto, di norma**, tutte le comunicazioni e gli scambi di atti tra gli organi e le autorità designati dagli Stati membri dovrebbero avvenire attraverso un sistema informatico decentrato **sicuro** composto da sistemi informatici nazionali. **A tal fine, tale sistema informatico decentrato per gli scambi di dati dovrebbe essere istituito a norma del presente regolamento. Il carattere decentrato di tale sistema implica che esso consentirà esclusivamente lo scambio di dati da uno Stato membro all'altro, senza il coinvolgimento di alcuna istituzione dell'Unione.**

(4 bis) L'autorità o le autorità competenti a norma del diritto dello Stato membro, in qualità di titolari del trattamento, dovrebbero essere responsabili del trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento per la trasmissione degli atti tra Stati membri. La Commissione, o qualsiasi altra istituzione dell'Unione, non è coinvolta nel trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del sistema informatico decentrato istituito dal presente regolamento.

(4 ter) La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo di un software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare in luogo di un sistema informatico nazionale, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe essere progettato, sviluppato e mantenuto in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (UE) 2018/1725⁸ e dal regolamento (UE) 2016/679⁹, in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Dovrebbe inoltre attuare le misure tecniche appropriate e consentire le necessarie misure organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel settore della notificazione o comunicazione degli atti.

(4 quater) La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe non essere possibile a causa di un guasto del sistema. Altri mezzi di comunicazione potrebbero essere più appropriati anche in circostanze eccezionali, che potrebbero includere situazioni in cui la conversione di atti voluminosi in formato elettronico comporti un onere amministrativo sproporzionato per l'organo mittente o in cui l'atto originale in formato cartaceo sia necessario per valutarne l'autenticità. Qualora non si faccia ricorso al sistema informatico decentrato, la trasmissione dovrebbe essere effettuata con i mezzi più appropriati. Ciò significa, tra l'altro, che la trasmissione dovrebbe essere effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro o per posta.

⁸ **Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).**

⁹ **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).**

- (4 quinquies) Ai fini del potenziamento delle trasmissioni elettroniche transfrontaliere, è opportuno che agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non siano negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia, tale principio non dovrebbe altrimenti pregiudicare la competenza dell'organo giurisdizionale investito del procedimento di valutare gli effetti giuridici di tali atti o la loro ammissibilità come prova. Dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati i requisiti previsti dal diritto nazionale in materia di conversione degli atti.**
- (4 sexies) Una dichiarazione di ricevimento in conformità del modulo standard di cui all'allegato I dovrebbe essere inviata all'organo mittente automaticamente attraverso il sistema informatico decentrato o comunque al più presto, e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento dell'atto.**
- (4 septies) Al ricevimento del certificato di mancata notificazione/comunicazione, è importante che l'organo mittente sappia se le autorità dello Stato membro richiesto hanno presentato richieste ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati, laddove tali registri e banche dati esistano, per cercare un nuovo recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare alla Commissione se le rispettive autorità presentano tali richieste di propria iniziativa, qualora il recapito indicato nella domanda di notificazione o comunicazione non sia corretto. Tuttavia, il regolamento non dovrebbe imporre alle autorità degli Stati membri l'obbligo di presentare tali richieste.**

- 5) L'organo ricevente dovrebbe, in **tutti i casi in cui l'atto da notificare o comunicare non è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione**, [...] informare il destinatario per iscritto, con apposito modulo standard, del diritto di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora esso non sia redatto in una lingua di sua comprensione o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione. Tale norma dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni o comunicazioni successive, dopo che il destinatario ha esercitato la facoltà di rifiuto. Il diritto di rifiuto dovrebbe applicarsi anche alle notificazioni e comunicazioni effettuate tramite gli agenti diplomatici o consolari e i servizi postali, **alle notificazioni e comunicazioni per via elettronica** e alle notificazioni e comunicazioni dirette. Dovrebbe essere possibile ovviare al rifiuto del destinatario di ricevere un atto attraverso la notificazione o la comunicazione della traduzione dell'atto stesso.
- 6) Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto e l'organo giurisdizionale o l'autorità investiti del procedimento nel corso del quale si sono rese necessarie la notificazione o la comunicazione **decidano, previa verifica, che il rifiuto non è giustificato, tale organo o autorità dovrebbe valutare un modo appropriato per informare il destinatario conformemente alla legislazione nazionale.** [...]

7) L'efficienza e la rapidità dei procedimenti giudiziari transfrontalieri richiedono canali diretti e veloci di notificazione e comunicazione degli atti a persone in altri Stati membri. Di conseguenza dovrebbe essere possibile [...] notificare o comunicare atti direttamente tramite mezzi elettronici [...] a un destinatario [...] **che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione** [...] [...] in un altro Stato membro. Le condizioni per il ricorso a tale tipo di notificazione e comunicazione elettronica diretta dovrebbero garantire che [...] **la notificazione o comunicazione** elettronica sia utilizzata [...] solo **mediante i metodi elettronici disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale, a condizione che** esistano [...] garanzie adeguate per la tutela degli interessi dei destinatari [...].

(7 bis) Gli atti potrebbero essere notificati o comunicati al destinatario per via elettronica, usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014¹⁰, a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di procedimenti giudiziari. Il consenso esplicito potrebbe essere espresso per procedimenti specifici o come consenso generale a ricevere notificazioni o comunicazioni nel corso di procedimenti giudiziari mediante tale metodo di notificazione o comunicazione. Il consenso sarebbe espresso previamente anche quando, in base al diritto dello Stato membro del foro, gli atti del procedimento potrebbero essere notificati o comunicati mediante un sistema elettronico e il destinatario abbia acconsentito all'uso di tale sistema in relazione alla notificazione o comunicazione degli atti prima che questi gli siano notificati o comunicati attraverso detto sistema.

¹⁰ **Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).**

(7 ter) Gli atti potrebbero essere notificati o comunicati per via elettronica, senza usare servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, a condizione che il destinatario abbia previamente espresso, all'organo giurisdizionale o all'autorità investiti dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all'invio di e-mail a un indirizzo di posta elettronica specifico nel corso di detti procedimenti e che venga ricevuta una prova del ricevimento dell'atto da parte del destinatario. Il destinatario dovrebbe confermare il ricevimento dell'atto firmando e rinviando una dichiarazione di ricevimento o rispondendo a un'e-mail dall'indirizzo di posta elettronica fornito dal destinatario ai fini della notificazione o comunicazione. La dichiarazione di ricevimento potrebbe essere firmata anche per via elettronica. Uno Stato membro potrebbe precisare le condizioni alle quali accetterà la notificazione o comunicazione elettronica per posta elettronica, qualora la legislazione interna preveda condizioni più rigorose o non contempli tale notificazione o comunicazione elettronica per posta elettronica.

8) [...]

(8 bis) Qualora, in base al diritto dello Stato membro e alle condizioni previste nel presente regolamento, il giudice possa pronunciarsi anche se non è pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell'atto introduttivo del procedimento o di un atto equivalente, è opportuno compiere ogni ragionevole sforzo per ottenerlo presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto. Se compatibile con il diritto nazionale, il convenuto potrebbe essere informato mediante tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i mezzi delle moderne tecnologie di comunicazione, al recapito o account noto all'organo giurisdizionale adito, che nei suoi confronti è stato avviato un procedimento giudiziario.

9) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di difesa dei destinatari, che derivano dal diritto a un equo processo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

- 10) Al fine di consentire un rapido adeguamento degli allegati del regolamento (CE) n. 1393/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I [...] e II [...] di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- 11) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe valutare il presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza del regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi. **Ai fini di tale monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione i dati di cui dispongono riguardo alla notificazione o comunicazione degli atti ai sensi del presente regolamento e, in particolare, informazioni sul numero di domande trasmesse e ricevute, sul numero di casi in cui la trasmissione è stata effettuata con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato, sul numero di certificati di mancata notificazione/comunicazione ricevuti e sul numero di rifiuti di atti in ragione della lingua ricevuti dagli organi mittenti. Il sistema *back-end* nazionale o il software di implementazione di riferimento dovrebbe facilitare per quanto possibile la raccolta e la comunicazione automatizzate di dati sul numero di scambi effettuati attraverso tale sistema.**

¹¹ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016; GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- 12) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico che assicuri una rapida ed efficiente trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in tutti gli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
- 13) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [...] il Regno Unito [...] e [...] l'Irlanda [...] hanno notificato che [...] desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento [...].
- 14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(14 bis) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il 13 settembre 2019¹².

- 15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1393/2007,

¹² **GU L 370 del 31.10.2019, pag. 24.**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, **qualora un** [...] [...] atto giudiziario o [...] [...] extragiudiziale [...] **debba** essere trasmesso da uno Stato membro all'altro **a fini di notificazione o comunicazione in quest'ultimo Stato.**

Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("*acta iure imperii*").

2. [...] **Fatto salvo** l'articolo 3 quater, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.
3. Il presente regolamento non si applica alla notificazione o alla comunicazione di un atto al rappresentante autorizzato della parte nello Stato membro in cui si sta svolgendo il procedimento, indipendentemente dal luogo di residenza di detta parte.
4. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
[...]

a[...]) 'Stato membro del foro': Stato membro in cui si svolge il procedimento giudiziario [...];

b) 'sistema informatico decentrato': rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso all'infrastruttura di comunicazione interoperabile che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali.';

2) all'articolo 2, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i mezzi a loro disposizione per il ricevimento degli atti per i casi di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4; "

3) sono inseriti gli articoli 3 bis, 3 **bis bis** e 3 quater seguenti:

"Articolo 3 bis

Mezzi di comunicazione da usarsi da parte degli organi mittenti e riceventi e da parte delle autorità centrali

1. La trasmissione di atti **da notificare o comunicare**, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione in base al modulo standard di cui all'allegato I tra gli organi mittenti e riceventi, tra tali organi e le autorità centrali, o tra le autorità centrali dei vari Stati membri, avviene attraverso un sistema informatico decentrato [...].

2. Alla trasmissione di atti **da notificare o comunicare**, domande, attestati, ricevute, certificati e a qualsiasi altra comunicazione attraverso il sistema informatico decentrato [...] si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Consiglio.
3. Qualora gli atti da notificare o comunicare, le domande, gli attestati, le ricevute, i certificati e qualsiasi altra comunicazione di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il 'sigillo elettronico qualificato' [...] o la 'firma elettronica qualificata' di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. [...] **Qualora** a causa di guasti [...] del sistema informatico [...] non [...] **sia** possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, **o qualora sussistano circostanze eccezionali**, la trasmissione è effettuata con i mezzi [...] **più appropriati**.
5. **L'autorità o le autorità competenti a norma del diritto dello Stato membro sono considerate i titolari del trattamento con riguardo al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.**

Articolo 3 bis bis

Effetti giuridici dei documenti [...] elettronici [...]

Agli atti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato [...] non possono essere negati gli effetti giuridici **e l'ammissibilità come prova** nei procedimenti [...] per il solo motivo della loro forma elettronica.

Articolo 3 quater

Assistenza nel reperimento di recapiti

1. Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, gli Stati membri forniscono assistenza mediante **almeno** uno [...] dei seguenti mezzi:
 - a) **possibilità, per gli organi mittenti, di richiedere l'assistenza [...] delle autorità competenti di un altro Stato membro** per determinare il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto [...];
 - b) possibilità, per le persone di altri Stati membri, di richiedere informazioni in merito ai recapiti direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, anche per via elettronica, mediante un modulo standard **disponibile sul [...]** Portale europeo della giustizia elettronica;
 - c) **informazioni [...] dettagliate** sui [...] **mezzi** disponibili per la determinazione dei recapiti delle persone [...] al fine di mettere le informazioni a disposizione del pubblico **attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica.**
2. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni, **nonché qualsiasi successiva modifica di tali informazioni, al fine di metterle a disposizione del pubblico attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica:**
 - a) il [...] **mezzo** di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1;

- b) se del caso, i nominativi e i recapiti [...] delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);
- c) **se le autorità dello Stato membro richiesto presenteranno, di propria iniziativa, richieste di informazioni in merito ai recapiti ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.**

[...] .";

- 4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.
2. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Il modulo è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione, diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che sia compilato il modulo.
3. **Gli atti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.**

4. **Quando desidera che gli venga restituito un esemplare dell'atto inviato in formato cartaceo in conformità dell'articolo 3 bis, paragrafo 4, corredato del certificato di cui all'articolo 10, l'organo mittente trasmette l'atto da notificare o da comunicare in due esemplari.";**

5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Ricevimento degli atti da parte dell'organo ricevente

1. Al ricevimento dell'atto, una [...] **dichiarazione di ricevimento** [...] è inviata all'organo mittente **usando il modulo standard che figura nell'allegato I al più presto e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento dell'atto** [...].
2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione o di comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto con l'organo mittente per ottenere le informazioni o i documenti mancanti **usando il modulo standard che figura nell'allegato I**.
3. Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell'allegato I.

4. L'organo ricevente che ha ricevuto un atto per la cui notificazione o comunicazione non ha competenza territoriale lo ritrasmette **al più presto**, unitamente alla domanda, [...] all'organo ricevente territorialmente competente del medesimo Stato membro se la domanda soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e ne informa **al contempo** l'organo mittente usando il modulo standard che figura nell'allegato I. Quando l'organo ricevente che ha competenza territoriale nello stesso Stato membro riceve l'atto e la domanda, una [...] **dichiarazione di ricevimento** [...] è inviata all'organo mittente **usando il modulo standard che figura nell'allegato I al più presto e in ogni caso entro sette giorni dal ricevimento dell'atto** [...].";

[...]

"Articolo 7 bis [...]

1. [...]
2. [...]
3. [...]
- 7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Rifiuto di ricevere l'atto

1. [...] Il destinatario [...] **ha la** facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:
- a) una lingua compresa dal destinatario;
 - o
 - b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere effettuata la notificazione o la comunicazione.

1 bis. L'organo ricevente informa il destinatario del diritto di cui al paragrafo 1 se l'atto non è redatto o accompagnato da una traduzione nella lingua di cui al paragrafo 1, lettera b), accludendo all'atto il modulo standard che figura nell'allegato II nelle seguenti lingue:

- a) la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine; e
- b) la lingua di cui al paragrafo 1, lettera b).

Se risulta che il destinatario comprende una lingua ufficiale di un altro Stato membro, può essere accluso anche il modulo standard in tale lingua.

2. Il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto o al momento stesso della notificazione o [...] comunicazione o **per iscritto** entro due settimane **dal momento della notificazione o comunicazione. A tal fine, il destinatario può restituire all'organo ricevente** il modulo standard che figura nell'allegato II **o qualsiasi dichiarazione scritta che indichi il suo rifiuto di ricevere l'atto in ragione della lingua** [...].
3. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma dei paragrafi 1 e 2, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda **e, ove disponibile, ciascun atto di cui è richiesta la traduzione.**
4. [...]
5. È possibile ovviare al rifiuto di ricevere l'atto notificando o comunicando al destinatario l'atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2.

7. Ai fini del paragrafo 1 e del **paragrafo 1 bis**, gli agenti diplomatici o consolari, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 13, o l'autorità o il soggetto, quando la notificazione o la comunicazione è effettuata in conformità dell'articolo 14, **dell'articolo 14 bis** o dell'articolo 15 [...], informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che **la dichiarazione scritta di rifiuto** [...] deve essere inviata rispettivamente a quegli agenti o a quella autorità o soggetto.";
- 8) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Quando le formalità relative alla notificazione o alla comunicazione dell'atto sono state espletate, è inoltrato all'organo mittente un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all'allegato I. **Ove si applichi l'articolo 4, paragrafo 4, il certificato è corredato di una copia dell'atto notificato o comunicato.**";
- 9) [...] **l'articolo 14** [...] è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Notificazione o comunicazione tramite i servizi postali

1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari alle persone **presenti** [...] in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno **o mezzo equivalente**.
2. [...]
3. [...] ";

9 bis) è inserito l'articolo 14 bis seguente:

"Articolo 14 bis

Notificazione o comunicazione per via elettronica

1. È possibile notificare o comunicare atti giudiziari [...] **direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione** in un altro Stato membro [...] **mediante i metodi elettronici [...] disponibili a norma del diritto dello Stato membro del foro per la notificazione o comunicazione degli atti a livello nazionale**, a condizione che [...]:
 - a) gli atti **siano** inviati e ricevuti usando servizi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e
 - b) [...] [...] il destinatario abbia **previamente** espresso il proprio consenso esplicito [...] all'uso di [...] **mezzi elettronici** [...] per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso di [...] procedimenti giudiziari; [...] o
 - b) il destinatario abbia previamente espresso, all'organo giurisdizionale o all'autorità investiti dei procedimenti o alla parte responsabile della notificazione o comunicazione in tali procedimenti, il proprio consenso esplicito all'invio di e-mail a un indirizzo di posta elettronica specifico ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nel corso di detti procedimenti, e confermi di aver ricevuto l'atto mediante una dichiarazione di ricevimento in cui figuri la data di ricevimento.**
2. **Ciascuno Stato membro può precisare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, le condizioni alle quali accetterà la notificazione o comunicazione per via elettronica di cui al paragrafo 1, lettera b).";**

9 ter) all'articolo 15 è inserito un nuovo paragrafo 2:

“Articolo 15 [...]

[...]

1. [...]
2. **Lo Stato membro che consente la notificazione o comunicazione diretta** comunica alla Commissione le informazioni **su qualsiasi** professione o persona competente autorizzata a effettuare la notificazione o comunicazione ai sensi del presente articolo sul **suo** territorio.”;
- 10) [...]

"Articolo 15 bis [...]

[...]

[...]

a) [...]

b) [...]

- 11) gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 17

Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare gli allegati I [...] e II [...] al fine di aggiornare i moduli standard o introdurre modifiche tecniche.

Articolo 18

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di [...] **cinque anni** a decorrere dal [*data di entrata in vigore del presente regolamento*]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";
- 12) sono inseriti gli articoli 18 bis, [...] 18 ter e **18 quater** seguenti:

"Articolo 18 bis

Costi del sistema informatico decentrato

1. **Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso all'infrastruttura di comunicazione che interconnette i sistemi informatici nazionali nel quadro del sistema informatico decentrato.**
2. **Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con l'infrastruttura di comunicazione, così come i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.**
3. **I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione.**

4. **La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo di un software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema *back-end* in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.**
5. **La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente l'implementazione dei componenti software alla base dei punti di accesso all'infrastruttura di comunicazione.**

Articolo 18 ter

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato.
Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta:
 - a) **la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;**
 - b) **la specifica tecnica relativa ai protocolli di comunicazione;**
 - c) **gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;**
 - d) **gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici in materia per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;**

- e) **le pertinenti responsabilità in materia di protezione dei dati e le misure tecniche necessarie per garantire la conformità del sistema informatico al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725;**
- f) **l'istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire l'obiettivo del presente regolamento.**

2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18 **quater** [...], paragrafo 2.

Articolo 18 [...] **quater**

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.";
- 13) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

Mancata comparizione del convenuto

1. Quando un atto introduttivo di un procedimento **o un atto equivalente** sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compaia, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:
 - a) che l'atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell'ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; o
 - b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento.

2. **Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che i propri giudici**, nonostante le disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, [...] possono pronunciarsi se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;
 - b) dalla data di trasmissione dell'atto è trascorso un termine di almeno sei mesi, che il giudice ritiene adeguato nel caso di specie;
 - c) non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

3. [...]
4. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che il giudice adotti, in caso d'urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari.
5. Quando un atto introduttivo di un procedimento **o un atto equivalente** sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla;
 - b) i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

[...]

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

6. [...]

7. Il paragrafo 5 [...] non si applica[...] alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone.";

13 bis) all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e la direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).";

14) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito da **un nuovo paragrafo ed è inserito il paragrafo 1 bis:**

"1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 3 quater, 4, 10, 11, 13 [...], **14 bis, 15 e 19**. Gli Stati membri comunicano alla Commissione se, in conformità della legge nazionale, un atto deve essere notificato o comunicato entro un dato termine, come indicato all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 9, paragrafo 2.

1 bis. Gli Stati membri possono notificare alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili elettronicamente, in particolare attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica.";

15) è inserito l'articolo 23 bis seguente:

"Articolo 23 bis

Monitoraggio

1. Entro [*due anni dopo la data di applicazione*], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti.
2. Il programma dettagliato specifica [...] le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare **per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento** [...]. **Esso stabilisce in quale momento, al più tardi quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente con quale periodicità debbano essere raccolti i dati di cui al paragrafo 3.**
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, **ove disponibili, i seguenti dati** [...] necessari **ai fini del monitoraggio**:
 - a) **il numero di domande di notificazione o comunicazione di atti trasmesse conformemente all'articolo 4;**
 - b) **il numero di domande di notificazione o comunicazione di atti eseguite conformemente all'articolo 7;**
 - c) **il numero di casi in cui la domanda di notificazione o comunicazione di atti è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 4;**
 - d) **il numero di certificati di mancata notificazione/comunicazione ricevuti;**

e) **il numero di rifiuti di atti in ragione della lingua ricevuti dagli organi mittenti.**";

16) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Valutazione

1. Non prima del [*cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento*], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione."

17) [...]

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal ... [*18 mesi dopo l'entrata in vigore*].
3. Tuttavia, l'articolo 1,[...] punto 3) **per quanto riguarda il nuovo articolo 3 bis, paragrafi da 1 a 4, punto 4) e punto 5)**, si applica a decorrere da ... [*il primo giorno del mese corrispondente al mese successivo al periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 18 ter [...]]*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a [...], il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

